

**REGOLAMENTO INTERNO PER IL RISTORNO AI SOCI LAVORATORI DELLA
SEACOOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

Assemblea dei Soci della Seacooop Società Cooperativa Sociale Onlus
17 maggio 2007

INDICE

Art. 1	NATURA DEL RISTORNO	Pag. 1
Art. 2	CRITERI DI CALCOLO DEL RISTORNO	Pag. 2
Art. 3	NOTE ESPLICATIVE AI CRITERI DI CALCOLO DEL RISTORNO	Pag. 3
Art. 4	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL RISTORNO	Pag. 4
Art. 5	RISTORNI NON ASSEGNATI	Pag. 5
Art. 6	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DECORRENZA	Pag. 5

Art. 1 – NATURA DEL RISTORNO

1.1 Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere forme di retribuzione/compenso aggiuntiva per il/la Socio/a Lavoratore/trice dipendente/autonomo, in considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con la cooperativa.

Il/la Socio/a lavoratore/trice, in particolare, con il proprio apporto, concorre a creare le condizioni di efficienza organizzativa e del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare l'utile di esercizio.

Il ristorno cooperativo, pertanto, costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali nella continuità dell'occupazione dei/le lavoratori/trici soci/e, secondo quanto affermato negli scopi sociali della cooperativa e come storicamente inteso nella cooperazione di lavoro in generale.

L'ammissione a socio/a della Seacooop Società Cooperativa Sociale rappresenta, nello specifico, un punto di arrivo per quei lavoratori meritevoli che abbiano dato prova di capacità, di rendimento ed autodisciplina sul lavoro, nonché lealtà comportamentale.

Il ristorno, come diritto al beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico di lavoro, per volontà dei/le soci/e, deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra tutti i lavoratori, con valorizzazione specifica della quantità e qualità dell'apporto lavorativo imputabile a ciascuno di essi.

Art. 2 – CRITERI DI CALCOLO DEL RISTORNO

Il primo comma dell'art. 2545-sexies, stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Il presente regolamento, pertanto, in applicazione di quanto previsto all'art. 28 - punto c) dello Statuto Sociale - disciplina criteri e modalità di corresponsione dell'eventuale ristorno spettante ai/le Soci/e Lavoratori/trici di cui all'art 3 comma 2, lett. b) della Legge 3 aprile 2001, n. 142, costituente normativa speciale in materia.

Lo Statuto della Seacoop Società Cooperativa Sociale, in particolare, al fine di rendere maggiormente articolata e flessibile la previsione del ristorno, anche in considerazione delle esigenze mutevoli nel tempo, delle differenti situazioni economiche, finanziarie e di mercato che potranno verificarsi in futuro, riporta i criteri generali per l'assegnazione di tale erogazione economica rinviando all'apposito regolamento interno la disciplina dettagliata dei medesimi.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2, lett. b), della citata Legge 142/2001, infatti, l'assemblea può deliberare, tra gli altri trattamenti economici a favore del socio/a, un ristorno non superiore al 30% dei trattamenti retributivi spettanti al socio lavoratore medesimo.

Di conseguenza, pertanto, vengono riprodotti i criteri di ripartizione del ristorno ai soci, così determinati per volere dell'assemblea.

Premesso che il trattamento retributivo annuo del socio lavoratore è rappresentativo sia della qualità che della quantità dello scambio mutualistico, il ristorno per ciascun socio lavoratore spetterà in un una percentuale da definirsi in base all'utile raggiunto nell'esercizio di riferimento (max 30%) riferita alla retribuzione utile ai fini del TFR (ovvero altra retribuzione presa a riferimento).

In relazione all'attività svolta dai soci lavoratori autonomi si precisa che il computo del ristorno sarà eseguito sulla base degli stessi parametri in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto documentato e stabilito dal contratto sottoscritto.

Il ristorno sarà erogato secondo i seguenti criteri di ripartizione:

Quantità del lavoro svolto

Max ore prestate 50%

Qualità del lavoro svolto

Anni del rapporto associativo:

Socio da meno di un anno	0%
Socio da 1 anno	5%
Socio da 2 a 4 anni	15%
Socio da 5 a 7 anni	20%
Socio da 8 a 10 anni	25%
Socio da oltre 10 anni	35%

Livello funzionale

1° - 2° liv	10%
3° liv	11%
4° liv	12%
5° - 6° liv	13%
7° - 8° liv	14%
9° - 10 liv	15%

Art. 3 – NOTE ESPLICATIVE AI CRITERI DI CALCOLO DEL RISTORNO

3.1 QUANTITA' DEL LAVORO SVOLTO

Nel calcolo della quantità del lavoro svolto verranno considerate le ore effettivamente svolte dal socio nell'esercizio di riferimento, tenendo conto dell'eventuale maggior impegno che ogni socio ha profuso nella cooperativa.

I conteggi ai fini quantitativi vengono determinati a decorrere dalla data di ammissione a socio in base alla situazione lavorativa al 31/12 dell'esercizio di riferimento. In caso di recesso o esclusione da socio i conteggi vengono determinati a decorrere dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione.

3.2 QUALITA' DEL LAVORO SVOLTO

Si considera l'anzianità associativa e il livello funzionale.

Ai fini dell'anzianità associativa, si considera "socio da meno di un anno" il socio che instaura il rapporto associativo nel corso dell'esercizio di riferimento.

Ai fini dell'anzianità associativa, si considera l'anno intero per il socio che cessa il rapporto associativo nel corso dell'esercizio di riferimento.

Si considera il livello funzionale sulla base dell'inquadramento contrattuale al 31/12 dell'esercizio di riferimento.

Art. 4 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DL RISTORNO

- 4.1 L'assegnazione del ristorno ai soci potrà avvenire mediante distribuzione ai soci medesimi di una quota dell'utile netto d'esercizio, ovvero mediante iscrizione del ristorno nel conto economico dell'esercizio. La suddetta delibera assembleare, in tale ultimo caso, deve operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.
- 4.2 Le modalità di erogazione del ristorno soci potranno essere decise, in sede di approvazione del bilancio, nelle seguenti forme:
- integrazione alla retribuzione spettante;
 - aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 2525 del codice civile;
 - distribuzione gratuita dei titoli di cui all'artt. 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
 - mediante l'emissione di strumenti finanziari;
 - ogni eventuale altra forma consentita dalla legge.

Art. 5 – RISTORNI NON ASSEGNATI

5.1 Le somme destinate dall'Assemblea ai sensi del presente Regolamento e per qualsiasi ragione non erogate saranno devolute alla Riserva Statutaria Indivisibile.

Art. 6 – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DECORRENZA

6.1 Il presente Regolamento è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci del 17 maggio 2007.

Esso si applica a partire dalla destinazione degli utili riferiti all'esercizio 2006.

Imola, 17 maggio 2007- Assemblea Ordinaria dei Soci di Seacoop Società Cooperativa